

Le Novità della L. 197/2022 - I Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, proroga al I trimestre 2023

Nota Redazionale

Con l'art. 1 co. 2 - 9 della L. 197/2022, legge di bilancio, è stata disposta una proroga dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia e gas, con un ulteriore incremento della misura.

Secondo quanto stabilito tali crediti, già riconosciuti per il 2022, saranno prorogati fino al primo trimestre 2023.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, è previsto un particolare incremento della misura.

Per le imprese energivore, indicate come imprese ad alto consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023.

I crediti inoltre, spettano alle suddette imprese che hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al periodo dell'anno 2019.

Tale credito è riconosciuto nel primo trimestre 2023, anche relativamente alle spese per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto consumata, il relativo incremento è basato sull'effettiva variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la medesima produzione.

Per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2023.

Per le imprese gasivore a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel I° trimestre 2023, qualora il prezzo del gas naturale utilizzato abbia subito un reale incremento del 30% del prezzo medio in riferimento al trimestre 2019.

Per le imprese non gasivore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45% della spesa

sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel 1° trimestre 2023.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione attraverso l'utilizzo del modello F24 entro il 31 Dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Pertanto quest'ultimi possono essere ceduti dai relativi beneficiari ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza però la facoltà di ulteriore cessione, fatta salva la possibilità di effettuare tale relativa operazione nei confronti di soggetti "qualificati".